



Comune di Uzzano  
(Provincia di Pistoia)

*Verbale di deliberazione del*

## **CONSIGLIO COMUNALE**

Numero: **18 del 23-07-2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **19:35** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **STRAORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

<i>Carica</i>	<i>Cognome Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Assenza</i>
<b>PRESIDENTE</b>	<b>FEDI STEFANO</b>		<b>X</b>
<b>SINDACO</b>	<b>FRANCHI RICCARDO</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>CORDIO DINO</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>VEZZANI EMILIANO</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ODILLI ANTONELLA</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>CECCHI BARBARA</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>LARATTA COSTANZA</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>FRANCHI SILVIA</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>MELOSI CLAUDIO</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>ONORI MARCO</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>RICCIARELLI ALESSANDRO</b>	<b>X</b>	
<b>CONSIGLIERE</b>	<b>CINELLI NICOLA</b>	<b>X</b>	
<b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>TADDEI ALESSANDRO</b>	<b>X</b>	
		<b>12</b>	<b>1</b>

Assiste il Segretario Comunale **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

### **IL VICEPRESIDENTE**

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;

- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

**ESAMINATO** lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), predisposto dal funzionario responsabile del tributo, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

**DATO ATTO** che con l'articolo 107, comma 2, del DL 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;

**VISTO** l'articolo 138 del DL 34/2020 (Decreto “Rilancio”), con cui sono stati allineati i termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del regolamento IMU per l'anno 2020 è dunque fissato al 31.07.2020 e che tale deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RITENUTO** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune;

**DATO ATTO** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**VISTA** l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

**VISTA** la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 10

Votanti favorevoli: n. 10

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;
6. di dare atto altresì:
  - che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
  - il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il VicePresidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 10

Votanti favorevoli: n. 10

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 02 (Ricciarelli Alessandro e Cinelli Nicola)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

**Punto n. 3 all'Ordine del Giorno: Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).**

**PRESIDENTE TADDEI**

Ha ancora la parola l'assessore Vezzani.

**ASSESSORE VEZZANI**

Intanto faccio una premessa che vale per i punti 3, 5 e 7 all'ordine del giorno di stasera. Con la legge finanziaria 2020, la legge del 27 dicembre dello scorso anno, la n. 160, è stata abrogata la IUC, l'Imposta Unica Comunale costituita dall'Imu, dalla Tasi e dalla Ta.Ri. A partire dal 2020 è abrogata, quindi a partire da questo anno rimangono l'Imu e la Ta.Ri. In buona sostanza l'Imu e la Tasi sono state fuse insieme, divenendo così un unico tributo, un'unica imposta alla quale è stato mantenuto fermo il nome di Imu. Ecco che in primo luogo è stato necessario – passatemi il termine – spacchettare quello che era il regolamento della IUC. Fino all'anno scorso avevamo un regolamento IUC che disciplinava Imu, Tasi e Ta.Ri., ovviamente ormai è passato, quindi stasera andremo ad approvare un regolamento unico che riguarda l'Imu, un secondo regolamento che riguarda la Ta.Ri. e poi un terzo regolamento, che è quello generale delle entrate, nel quale confluiscono tutte quelle norme comuni all'Imu e alla Ta.Ri. Quindi di un unico regolamento, a causa appunto dell'abolizione della IUC, stasera ne abbiamo da approvare tre che non sono altro, in buona sostanza, tranne qualche modifica aggiunta, che la suddivisione del regolamento IUC in regolamento IMU, regolamento TA.RI e regolamento generale delle entrate, per tutte quelle norme comuni alle due imposte. Intanto con la delibera n. 3 approviamo il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, quindi dell'Imu. Sostanzialmente è rimasto quello che era inserito all'interno del regolamento IUC. Le norme sono le stesse, quindi ritengo non sia necessario soffermarsi su alcun punto in particolare perché sostanzialmente non è cambiato niente rispetto allo scorso anno. Ovviamente – poi qui ci si arriva con la delibera successiva – non cambia il regolamento, cambiano invece le aliquote, ma questo è il punto successivo perché si vanno a fondere insieme l'Imu e la vecchia Tasi. Intanto, quindi, con questo punto all'ordine del giorno si applica il regolamento dell'Imu.

**PRESIDENTE TADDEI**

Domande, interventi? Ritengo che questo sia un provvedimento che consegue quanto avviene, chiaramente, a livello nazionale. Nel testo vedo che si rimanda alle normative già in essere presso i Comuni, quindi è un provvedimento abbastanza automatico, oserei dire quasi scontato, se si può usare questa parola.

**ASSESSORE VEZZANI**

È un provvedimento dovuto, necessario in conseguenza dell'abrogazione della IUC.

**PRESIDENTE TADDEI**

Possiamo passare alla votazione.

Si procede a votazione per alzata da mano

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Ricciarelli, Cinelli)

Esito della votazione: approvata.

Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione:

Astenuti: 2 (Ricciarelli, Cinelli)

Contrari: 0

Favorevoli: 10

Esito della votazione: approvata a maggioranza.

Letto, approvato e sottoscritto.

II VICEPRESIDENTE  
ALESSANDRO TADDEI

II SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA GRABAU

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCA GRABAU

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge  
sull'ordinamento degli Enti Locali*

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa

## **PARERE Favorevole**

### DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

**Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.**

Uzzano, **10-07-2020**

**IL RESPONSABILE  
BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



# Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge  
sull'ordinamento degli Enti Locali*

VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa

**PARERE Favorevole**

Uzzano, **10-07-2020**

**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
ASSOCIATO  
BENEDETTI TIZIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.





*Comune di Uzzano*  
*Provincia di Pistoia*

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

*Approvato con delibera di C.C. n. .... del 00/00/2020*

**INDICE**

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Individuazione del valore delle aree fabbricabili

Articolo 3 – Unità abitative assimilate all'abitazione principale

Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili

Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 6 – Differimento del termine di versamento

Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato

Articolo 8 - Versamenti e rimborsi di importo limitato

Articolo 9 – Misura degli interessi

Articolo 10 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 – Accertamento esecutivo e rateazione

Articolo 12 - Istituti deflattivi del contenzioso

Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

## **Articolo 2**

### **Individuazione del valore delle aree fabbricabili**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. I valori venali di riferimento sono deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dall'ente non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta, a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
5. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale al contribuente non spetterà alcun rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
6. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione percentuale del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri e le modalità di cui ai commi precedenti.
7. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

## **Articolo 3**

### **Unità abitative assimilate all'abitazione principale**

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

#### **Articolo 4**

##### **Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati;Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipologia diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. L'inizio e la cessazione della condizione di inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegata perizia dello stato dell'immobile da parte di un tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000;
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

#### **Articolo 5**

##### **Versamenti effettuati da un contitolare**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Articolo 6**

##### **Differimento del termine di versamento**

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi,

relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

2. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo opera solo per la quota di competenza comunale.
3. Per l'anno 2020 la scadenza del versamento della rata di acconto è prorogata al 15 settembre 2020 in favore dei cittadini ed operatori economici colpiti dalla grave crisi economia e sanitaria conseguenti al diffondersi del virus COVID-19.

#### **Articolo 7**

##### **Esenzione immobile dato in comodato**

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.
3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

#### **Articolo 8**

##### **Versamenti e rimborsi di importo limitato**

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto su base annua risulta inferiore a €. 5,00 per ogni soggetto passivo.
2. Parimenti non si fa luogo a rimborso quando l'importo dovuto a titolo di imposta non risulta superiore a €. 5,00 per ogni soggetto passivo.

#### **Articolo 9**

##### **Misura degli interessi**

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è individuata dal regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Articolo 10**

##### **Rimborsi e compensazioni**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita nel regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata. La compensazione opera solo per la quota di IMU di spettanza comunale.

### **Articolo 11**

#### **Accertamento esecutivo e rateazione**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi e parziali versamenti, notificando al contribuente, entro i termini di legge, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con irrogazione di sanzioni e interessi di mora. Nelle stesse modalità sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate, salvo diverse disposizioni di legge.

### **Articolo 12**

#### **Istituti deflattivi del contenzioso**

1. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente.

### **Articolo 13**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**COMUNE DI UZZANO**  
**Provincia di Pistoia**  
**Il revisore unico**

\* \* \* \* \*

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU)**

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Revisore Unico,

premessò che

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha rivisto la disciplina I.M.U. sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;

considerato che

- a tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del regolamento modificato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

tenuto conto

- del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

il sottoscritto Revisore unico

**ESPRIME**

il proprio parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Uzzano, lì 03/07/2020

L'Organo di Revisione  
Michele Marinozzi  
f.to digitalmente



# Comune di Uzzano

(Provincia di Pistoia)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **18** del **23-07-2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).</b>
-----------------	---

Publicata all'Albo Pretorio *on-line* dal 21-08-2020 per 15 giorni consecutivi.

21-08-2020	<b>L'INCARICATO</b> <b>Gisella Gigli</b>
------------	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.